

Programma Regionale
FESR FSE+ Basilicata 2021-2027
Priorità 6 – Occupazione (OS 4.1. - OS 4.3.)
Priorità 10 – Incentivi destinati ai giovani (OS 4.1.)

Avviso pubblico

#Basilavoro

*Bonus alle imprese
per l'assunzione
di disoccupati,
donne e giovani*

REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITÀ
UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO E POLITICHE GIOVANILI

INDICE

Riferimenti Normativi:	4
Premesse	6
Articolo 1 – Oggetto	6
Articolo 2 - Risorse finanziarie.....	6
Articolo 3 - Destinatari.....	7
Articolo 4 - Beneficiari	9
Articolo 5 - Regime di aiuto	11
5.1 Applicazione del Regolamento (UE) n. 2023/2831 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2023	11
5.2 Applicazione del Regolamento (UE) n.651 del 17 giugno 2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/1315	13
5.3 Cumulabilità degli aiuti	14
Articolo 6- Tipologia dei contratti incentivati.....	14
6.1 Tipologia dei contratti incentivati.....	14
6.2 Casi di esclusione.....	15
Articolo 7- Importo dell'incentivo	15
Articolo 8 - Numero incentivi.	16
Articolo 9- Premialità.....	17
Articolo 10- Termini e modalità di presentazione delle domande	18
Articolo 11 - Documentazione	18
Articolo 12 - Erogazione degli incentivi	19
Articolo 13 - Rendicontazione degli incentivi.....	20
Articolo 14 – Variazioni dei beneficiari.	21
Articolo 15- Controlli	22
Articolo 16 - Obblighi.....	22
Articolo 17 - Rimodulazione, decadenza, rinuncia e revoca.	24
Articolo 18 - Monitoraggio, informazione e pubblicità e conservazione dei documenti	25

Articolo 19- Tutela della privacy.....	26
Articolo 20 – Titolare Effettivo	27
Articolo 21 - Responsabile del procedimento e informazioni	28
Articolo 22 - Foro competente e rinvio	28

Indice delle tabelle

Tabella 1- UCS165

Riferimenti Normativi:

- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e al Fondo di coesione;
- Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo Sociale Europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica prorogandolo il Regolamento (UE) n.1407/2013 e il Regolamento (UE) n. 651/2014;
- Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) n. 2023/1315 del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
- Relazione per paese relativa all'Italia 2019 comprensiva dell'esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici”, elaborata dalla Commissione Europea nell’ambito del Semestre europeo 2019, che contiene le priorità di riforma e l’Allegato D – “Orientamenti in materia di investimenti finanziati dalla Politica di coesione 2021-2027 per l'Italia”, che costituisce pagina 4 di 268 la base per un dialogo tra l'Italia e i servizi della Commissione in vista della programmazione dei fondi della politica di coesione (FESR e FSE+);
- Decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Legge n.136 del 13 agosto 2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- Legge 28 giugno 2012 n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e ss. mm. ii;
- Decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.183”;

- Decreto legislativo n.150 del 14 settembre 2015, “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n.183”;
- Legge del 13 agosto 2010, n. 136, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e successive modifiche e integrazioni;
- Direttiva della Presidenza del consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2011, n. 14, recante “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 18 della Legge del 12 novembre 2011, n. 183”.
- Circolare INPS n. 40 del 28/02/2017;
- D.M. n. 115 del 31 maggio 2017, “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e ss.mm.ii”;
- D.G.R. n. 47/2023 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della "Decisione di esecuzione della Commissione europea che approva il "Programma regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027"per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Basilicata in Italia CCI 2021IT16FFPR004", n. C (2022)9766 del 16/12/2022;
- D.G.R. n. 116/2023 di istituzione del Comitato di Sorveglianza ai sensi degli artt. 38, 39 e 40 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- Composizione del Comitato di Sorveglianza ai sensi degli artt. nn. 38, 39 e 40 del Regolamento (UE) 2021/1060 - Parziale modifica della D.G.R. n. 116 del 24.02.2023;
- D.G.R. 105/2023 Regione Basilicata di Istituzione Partenariato ex art. 8 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- Deliberazione 31 luglio 2023, n.464 REGIONE BASILICATA avente ad oggetto il Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 - Regolamento (UE) 2021/1060 - Ridefinizione della composizione del Partenariato istituito con D.G.R. n. 105 del 24.02.2023;
- Nota prot. 32064 del 09/02/2023 con la quale l’Autorità di Gestione del PR Basilicata FESR FSE+ 2021/2027 ha inviato, ai Dirigente Generali la proposta di individuazione degli Uffici Responsabili dell’Attuazione delle Azioni del Programma Regionale;
- D.G.R. 377/2023 Regione Basilicata di approvazione degli Uffici Responsabili dell’Attuazione e descrizione delle loro responsabilità e competenze;
- D.G.R. 252/2023 Programma di Presa d'atto della “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” – Criteri generali e Criteri di selezione delle operazioni riconducibili agli Obiettivi Specifici del FSE+;
- D.G.R. 367/2023 di Presa d'atto della “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” – Criteri generali, Criteri di selezione delle operazioni degli Obiettivi Specifici FESR e Criteri di selezione delle operazioni di Assistenza Tecnica FESR e FSE+;
- D.G.R. n. 387/2023 di approvazione del documento “Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo 2021/2027”;
- Piano di Valutazione del PR Basilicata FESR FSE+ 2021 2027 approvato il 09/01/2024 ai sensi dell’art. 9 del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza;

- D.G.R. Basilicata n° 186 del 16 marzo 2024 avente ad oggetto “PR FSE FSE+ Basilicata 2021-2027. Approvazione del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione”;
- D.D. n. 12BA.2024/D.00316 del 5/4/2024 di approvazione delle OSC adottate dall'AdG per l'attuazione del PR Basilicata 2021-2027, in ambito FSE +, ai sensi dell'Art. 53, comma 3 del Reg. UE 1060/2011

Premesse

Le politiche per l'occupazione sono ritenute prioritarie dal Piano Strategico Regionale 2021/2030 (L. R. 1/2022) per la tenuta demografica in Basilicata.

La prospettiva di lungo periodo definita dal PSR è di creare nuovi posti di lavoro, in numero tale da portare il tasso specifico di occupazione regionale a livello di quello nazionale, attraverso l'incremento netto dei posti di lavoro.

L'analisi del contesto socio-economico regionale riportata all'interno del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 evidenzia l'esistenza, nella Regione Basilicata, di un'alta dotazione di capitale umano non produttivo, cioè non impiegato nella produzione di beni e servizi.

L'obiettivo del presente Avviso è quello di sostenere l'occupazione di specifiche categorie di soggetti con maggiori difficoltà di inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro, finanziando l'erogazione di incentivi all'assunzione a datori di lavoro privati.

Nel perseguire la finalità di favorire un'occupazione stabile sul territorio regionale, l'accesso agli incentivi è consentito alle imprese di qualsiasi dimensione con almeno una sede operativa od unità locale in Basilicata, senza limitarlo a specifici settori produttivi, per meglio integrare l'intervento con i progetti regionali FESR di start - up e sviluppo d'impresa.

Articolo 1 – Oggetto

1. L'Avviso mette a disposizione delle imprese/datori di lavoro con almeno una sede operativa/unità locale in Basilicata incentivi economici diretti a favorire l'occupazione a tempo indeterminato, pieno o parziale, di disoccupati e inattivi.
2. La tipologia di incentivo riconosciuta è un bonus economico occupazionale, come previsto dall'articolo 5 dell'Avviso.
3. I contributi per le assunzioni di cui al presente Avviso sono concessi in regime “de minimis” o in “esenzione” di cui al Regolamento GBER nel rispetto della normativa comunitaria prevista.

Articolo 2 - Risorse finanziarie

1. L'Avviso è finanziato con le risorse del PR FSE+ Basilicata 2021-2027 per un importo complessivo pari ad € 5.289.081,97 riferiti ai seguenti obiettivi specifici:
 - a) € 2.589.081,97 sull'Obiettivo specifico: ESO4.1. Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della

garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale (FSE+);

b) € 1.100.000,00 sull'Obiettivo specifico: ESO4.3. Promuovere una partecipazione equilibrata di donne e uomini al mercato del lavoro, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi abbordabili di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti (FSE+);

c) € 1.600.000,00 sull'Obiettivo specifico: ESO4.1. Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale (FSE+).

2. La Regione in relazione al monitoraggio delle domande pervenute, può rivedere la dotazione finanziaria e valutare la possibilità di una compensazione delle somme residue, nell'ambito di ciascun obiettivo specifico. A seguito di monitoraggio periodico, può inoltre incrementare le suddette risorse con altre provenienti da fonti comunitarie, nazionali e regionali con pari finalità e oggetto.

Articolo 3 - Destinatari

1. Gli incentivi sono concessi per l'assunzione a tempo indeterminato anche parziale di soggetti destinatari che siano residenti in un Comune della Regione Basilicata e in stato di disoccupazione ai sensi di quanto previsto dall'Art. 19 del D.Lgs 150/2015 e s.m.i.¹.

2. Il Destinatario dovrà essere assunto successivamente alla presentazione dell'istanza da parte del Datore di lavoro, con la sola eccezione di eventuali soggetti che hanno partecipato e concluso interventi previsti nell'ambito del Programma GOL, per i quali l'assunzione è incentivata a far data dal 1° settembre 2023;

3. Nel caso in cui l'impresa/datore di lavoro intende fruire degli incentivi oltre il limite degli aiuti «de minimis» [Reg.(UE) n. 2023/2831], in conformità al Reg. (UE) n. 651/2014 come modificato dal Reg. (UE) n. 2023/1315, l'assunzione dovrà necessariamente costituire un incremento occupazionale netto di almeno un'unità rispetto alla media ULA dei 12 mesi precedenti la nuova assunzione, e il destinatario di cui ai precedenti commi 1 e 2, deve, invece, trovarsi alternativamente in una delle seguenti condizioni:

- Rientrare nella categoria dei lavoratori svantaggiati di cui all'art. 2, comma 4 del Reg. UE 651/2014²

¹ I lavoratori senza un impiego che dichiarano telematicamente la propria immediata disponibilità (DID) a svolgere un'attività lavorativa e a partecipare alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'Impiego; sono altresì considerati disoccupati i lavoratori con un reddito inferiore ad 8.500 euro e a 5.500 euro rispettivamente per lavoro dipendente e autonomo.

Lo stato di disoccupazione si ottiene rilasciando la DID, la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e alla partecipazione alle misure di politica attiva e rientrando in uno dei seguenti casi:

assenza di attività lavorativa di ogni tipo;

presenza di attività lavorativa nei limiti reddituali previsti dall'art 13 del DPR n. 917/1986 e su riportati.

² «lavoratore svantaggiato»: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:

a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

- Rientrare nella categoria dei lavoratori “molto svantaggiati” di cui all’art. 2, comma 99 del Reg. UE 651/2014³;

oppure

- Rientrare nella categoria dei “lavoratori con disabilità” di cui all’art. 2, comma 3 del Reg. UE 651/2014⁴,
4. Non devono, inoltre, sussistere rapporti di parentela diretta entro il primo grado oppure rapporti di coniugio tra i destinatari e i beneficiari (ovvero titolare di ditta individuale, legali rappresentanti, consiglieri di amministrazione con potere di firma in caso di società, consiglieri di amministrazione con delega al personale in caso di società).

b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;

c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

d) aver superato i 50 anni di età (non rilevante per l’avviso de quo);

e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;

f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;

g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile

3 «lavoratore molto svantaggiato»: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

a) lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito; o

b) lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato»;

Alle lettere da b) a g) della summenzionata definizione corrispondono le seguenti caratteristiche:

b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;

c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

d) aver superato i 50 anni di età;

e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;

f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;

g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile

“Per privo di impiego regolarmente retribuito” si intende il lavoratore il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986. Attualmente, nel caso di lavoratore dipendente, la soglia di reddito di riferimento è pari ad € 8.145,00 annui, mentre, nel caso di lavoro autonomo la soglia di reddito è pari ad € 4.800,00 annui

4 «lavoratore con disabilità»:

a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale (ai sensi dell’art.1, comma 1 della legge n. 68/1999); o

b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori

La condizione, di persona con disabilità di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge n.68/99, deve risultare dall’iscrizione nell’ elenco regionale tenuto dal competente ufficio ai sensi dell’art. 8 della legge n. 68/1999.

Articolo 4 - Beneficiari

1. Possono beneficiare degli incentivi previsti tutte le imprese/datori di lavoro⁵, con almeno una sede operativa o unità locale nella regione Basilicata che, nel periodo indicato al successivo articolo 12 - *Termini e modalità di presentazione delle domande*, assumono a tempo indeterminato i destinatari di cui al precedente articolo 3 che, a pena di inammissibilità, risultino alla data di presentazione dell'istanza:

- iscritte nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo, se tenute a tale adempimento;
- sono regolarmente iscritti al relativo albo, elenco, ordine o collegio professionale, ove obbligatorio per legge nel caso di liberi professionisti, iscritti ad associazioni professionali o alla Gestione Separata dell'INPS come liberi professionisti senza cassa, e in ogni caso sono in possesso di partita IVA attiva rilasciata da parte delle Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività
- in regola con la normativa del regime di aiuti di stato prescelto;
- in regola con l'applicazione del CCNL sottoscritto dai sindacati maggiormente rappresentativa livello nazionale;
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e amministrazione controllata o straordinaria né avere incorso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge n.68 del 12/03/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e ss.mm.ii. in materia di collocamento mirato ai disabili;
- il datore di lavoro o il legale rappresentante, inoltre, non devono:
 - essere incorsi nella violazione delle disposizioni penali e amministrative, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nel suo allegato A, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi;
 - aver avuto procedure di licenziamento collettivo nei dodici mesi precedenti la data dell'assunzione oggetto della domanda di incentivo (ai sensi dell'Art. 4 e 24 della Legge 223/91 e ss.mm.ii.);
 - avere in atto, nelle unità produttive interessate dall'assunzione, sospensioni dal lavoro connesse a trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, Fondo di Integrazione Salariale per le causali previste in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria o altro ammortizzatore sociale equivalente, salvo i casi di lavoratori assunti verranno inquadrati ad un livello, una mansione o una qualifica professionale diversa da quella posseduta dai lavoratori sospesi;

⁵ Nella definizione di impresa/datore di lavoro, beneficiaria ai sensi del presente Avviso, rientrano i professionisti iscritti all'Albo, all'Ordine o al Collegio professionale di competenza, ovvero, ove questi non siano costituiti, i lavoratori autonomi che esercitano l'attività professionale secondo le norme vigenti e le associazioni tra professionisti iscritti agli Albi/Registri competenti.

- rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Basilicata l'agevolazione a seguito di rinuncia o revoca del contributo. Possono accedere alle agevolazioni le imprese che, alla data di inoltro della candidatura telematica, hanno ottenuto provvedimenti di concessione di rateizzazione delle somme da restituire a seguito di rinuncia o revoca del contributo e sono in regola con le prescrizioni del piano di rientro;
 - avere a proprio carico, con riferimento ai soggetti indicati all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del codice delle leggi antimafia (D. Lgs 159/2011 e s.m.i.), con effetti di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del su richiamato decreto legislativo;
2. Ai fini dell'accesso agli incentivi, inoltre, al momento della concessione l'impresa dovrà essere in regola con l'assolvimento degli oneri previdenziali e assicurativi (DURC, attestazioni di regolarità contributiva degli enti previdenziali ordinistici);
 3. Il soggetto beneficiario del contributo erogato a valere sul presente Avviso si impegna a garantire l'osservanza dei seguenti principi generali della programmazione PR FSE+ 2021-2027:
 - Rispetto dei diritti fondamentali e conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE;
 - Parità tra uomini e donne, integrazione di genere e integrazione della prospettiva di genere;
 - Accessibilità per le persone con disabilità.
 4. Nel caso trovi applicazione il regime di aiuti «in esenzione» di cui al Reg. (UE) n.651/2014 come modificato dal Reg. (UE) n. 2023/1315, l'azienda non deve configurarsi come impresa in difficoltà, pena l'inammissibilità. La definizione di **“impresa in difficoltà”** è contenuta nel regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 2, numero 18⁶

6«impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- *nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;*
- *nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;*

5. L'aiuto "de minimis" è concedibile solo ai Beneficiari che rispettino le soglie indicate nel regolamento (UE) n. 2023/2831;
6. Sia che si opti per il regime di aiuti «in esenzione» che per gli Aiuti “de minimis”, il Beneficiario non deve risultare destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno deve essere verificata da ciascuna impresa in base ad eventuali richieste di restituzione di aiuti illegali ad essa arrivate da una amministrazione pubblica, tipicamente l’Agenzia delle Entrate oppure l’INPS.
7. Ulteriori requisiti di ammissibilità sono individuati nell’ambito dei campi di applicazione dei Reg. (UE) n. 2023/2831 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2023 e Reg. (UE) n. 651/2014 modificato dal REGOLAMENTO (UE) 2023/1315 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 2023 come richiamati nel successivo Articolo.

Articolo 5 - Regime di aiuto

1. Agli incentivi previsti dal presente Avviso, configurati come aiuti di stato, si applica la seguente normativa comunitaria, in alternativa:
 - il Regolamento (UE) n. 2023/2831 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2023;

oppure

 - il Regolamento (UE) n.651 del 26 giugno 2014 come modificato dal regolamento (UE) 2023/1315 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

5.1 Applicazione del Regolamento (UE) n. 2023/2831 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2023

1. Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni del regolamento sono considerate misure che non soddisfano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto non sono soggette all’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
2. Nel caso in cui l’impresa intenda fruire dell’incentivo entro il limite degli aiuti «de minimis», non deve rientrare nelle seguenti categorie:

-
- *qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;*
 - *qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;*
 - *nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:*
 1. *il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e*
 2. *il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;”*

- imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
- imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:

i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

- attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

3. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non supera 300 000EUR nell'arco di tre anni. Tale massimale si applica a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione.

4. Per «impresa unica» si intende, ai sensi del Reg(UE) n. 2023/2831, l'insieme di tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

5. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa.

6. Ai fini del massimale di cui al paragrafo 3, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

7. L'incentivo è quantificato in UCS mensili collegate alla retribuzione lorda, in relazione al CCNL, alla qualifica e al livello del lavoratore, durante un periodo massimo di **24 mesi** successivi all'assunzione.

5.2 Applicazione del Regolamento (UE) n.651 del 17 giugno 2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/1315

1. Nel caso in cui l'impresa intenda fruire dell'incentivo oltre il limite degli aiuti «de minimis», l'assunzione a tempo indeterminato che riguardi il lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato ai sensi dell'art. 2 del Reg. UE 651/2014 oppure il lavoratore con disabilità, deve determinare ai sensi del Regolamento (UE) n.651 del 17 giugno 2014, un incremento netto del numero di dipendenti (ULA), ovvero l'aumento di almeno una unità di lavoro-anno dell'impresa interessata rispetto alla media occupazionale dei dodici mesi precedenti la data di assunzione secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.⁷L'incentivo è comunque concedibile quando l'incremento occupazionale netto non si realizza perché il posto o i posti di lavoro precedentemente occupati si sono resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro e licenziamento per giusta causa.
2. Ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera f) del d.lgs. n.150/2015, il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato per ogni mese in relazione all'impresa unica.
3. Per la valutazione dell'incremento occupazionale, si considerano le diverse tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il cosiddetto lavoro accessorio. Il lavoratore assunto o utilizzato mediante somministrazione in sostituzione di un lavoratore assente non viene computato nella base di calcolo, mentre è computato il lavoratore sostituito.
4. Se viene meno l'incremento, si perde il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l'eventuale successivo ripristino dell'incremento consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.
5. L'incremento netto del numero dei dipendenti può derivare anche dalla somma di incrementi netti parziali pertanto, per poter accedere al beneficio l'impresa può assumere un lavoratore a tempo pieno o due lavoratori a tempo parziale, ciascuno nella misura di almeno il 50% delle ore previste dal CCNL.
6. L'incentivo è quantificato con riferimento ai costi sostenuti dal datore di lavoro in relazione alla retribuzione lorda, nella misura corrispondente alla percentuale contributiva a carico dell'impresa applicata dall'INPS in relazione al CCNL, alla qualifica e al livello del lavoratore, durante un periodo massimo di **12 mesi**

⁷ Ai sensi dell'art.2, paragrafo 32, del Reg. (UE) n.651/2014, l'incremento occupazionale netto deve intendersi come l'aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno". A riguardo, la giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di giustizia UE, Sezione II, sentenza 2 aprile 2009, n. C-415/07) ha chiarito che nella valutazione dell'incremento dell'occupazione si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro-anno dell'anno precedente all'assunzione con il numero medio di unità lavoro-anno dell'anno successivo all'assunzione. Questo significa, come precisa l'interpello n. 34/2014 del MLPS, che l'incremento occupazionale si verifica in concreto sull'effettiva forza lavoro presente nel periodo considerato successivo all'assunzione agevolata. Se al termine dell'anno successivo all'assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., l'incentivo deve essere riconosciuto legittimo per l'intero periodo previsto e le quote mensili eventualmente già godute si "consolidano"; in caso contrario, l'incentivo non può essere riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto.

successivi all'assunzione nel caso di lavoratore svantaggiato e massimo di **24 mesi** nei casi di assunzione di lavoratore molto svantaggiato o con disabilità.

7. I costi ammissibili comprendono:

- retribuzione lorda, prima delle imposte;
- contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;
- contributi assistenziali per figli e familiari.

5.3 Cumulabilità degli aiuti

1. Gli incentivi previsti dal presente Avviso sono cumulabili con altri aiuti per la stessa assunzione e per gli stessi costi ammissibili nel rispetto delle seguenti previsioni:

- gli aiuti «*de minimis*» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «*de minimis*» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione;
- ai sensi dell'art.32, paragrafo 6 del Reg. (UE) n.651/2014, gli aiuti in regime di esenzione, in tutto o in parte coincidenti con gli stessi costi ammissibili, sono cumulabili nel limite del 50% dei costi ammissibili. Il limite dell'aiuto all'occupazione di lavoratori con disabilità è esteso al 75% dei costi ammissibili ⁽⁸⁾, ai sensi dell'art.33, paragrafo 5 del Reg. (UE) n.651/2014. Per la verifica dei limiti di cumulo si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 8 del Reg. (UE) n.651/2014.

2. Restano salvi eventuali divieti di cumulo previsti da norme statali che ammettono incentivi per gli stessi costi ammissibili.

Articolo 6- Tipologia dei contratti incentivati

1. L'incentivo occupazionale è concesso per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche parziale, purché non inferiore al 50% dell'orario normale di lavoro stabilito dal CCNL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, disposte in una sede/unità operativa dell'impresa/datore di lavoro localizzata in regione Basilicata.

6.1 Tipologia dei contratti incentivati

1. Il bonus spetta per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, ad esclusione dei:
 - contratti in regime di somministrazione;

⁸ Si rinvia alla circolare INPS n. 99/2016 per il coordinamento con i contributi economici previsti dall'articolo 13 della legge n. 68/99

- contratti di lavoro domestico;
- contratti di lavoro intermittente;
- prestazioni di lavoro accessorio.

6.2 Casi di esclusione

1. Il bonus occupazionale non spetta:

- a) se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
- b) se l'assunzione viola il diritto di precedenza stabilito dalla legge o dal contratto collettivo alla riassunzione di un altro lavoratore;
- c) con riferimento ai lavoratori che hanno avuto un rapporto di lavoro nei sei mesi precedenti col datore di lavoro che assume o con quello che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

La Regione verifica il mantenimento dell'assunzione incentivata rispetto all'unità locale in cui è avvenuta. Il trasferimento del lavoratore presso altre unità locale è ammesso solo nel caso in cui la nuova sede sia ubicata all'interno del territorio della regione Basilicata.

Articolo 7- Importo dell'incentivo

1. L'incentivo occupazionale è riconosciuto per un importo massimo annuo di € 10.000,00 e massimo per due annualità, per ogni assunzione a tempo pieno e indeterminato di uno o più destinatari individuati tra i soggetti identificati all'art. 3.

2. L'importo del bonus non può superare il costo salariale lordo annuo dell'assunzione incentivata, ai sensi del Regolamento (UE) n.2831/2023 «*de minimis*» o, nel caso trovi applicazione il Regolamento (UE) n.651/2014 «di esenzione», non può superare il 50% del suddetto costo salariale oppure il 75% dello stesso se l'assunzione incentivata riguarda un giovane disoccupato con disabilità e, comunque, entro i limiti di cumulo di cui al precedente art. 5, paragrafo 5.3.

3. Nel caso di applicazione del Regolamento (UE) n.2831/2023 «*de minimis*», il contributo annuo concedibile, entro il succitato massimale di € 10.000,00, sarà calcolato moltiplicando l'UCS mensile di riferimento per la Fascia di Retribuzione mensile lorda per 12 mesi, per due annualità, per ogni assunzione a tempo pieno e indeterminato. Le componenti della retribuzione lorda che dovranno essere prese in considerazione per l'individuazione della fascia di appartenenza, sono le seguenti: Retribuzione minima tabellare prevista per il livello di riferimento, inclusi eventuali elementi fissi e invariabili previsti obbligatoriamente dal CCNL di riferimento (paga base, contingenza, III elemento, EDR, EBT, ecc.). L'UCS, adottata dall'Autorità di gestione del PR Basilicata 2021-2027 sotto la propria responsabilità con, è di seguito rilevabile:

Tabella 1- UCS

	Retribuzione mensile risultante da contratto e nella prima busta paga (il part time andrà rimodulato a valle)			
retribuzione lorda DA €:	500	1.001	1.501	2.001
A €:	1000	1.500	2.000	
UCS mensile €	578,92	1.159,00	1.737,92	2.316,84

4. In caso di assunzioni a tempo indeterminato parziale entro il limite minimo del 50% dell'orario a tempo pieno previsto dal pertinente CCNL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative:
 - 4.a) in applicazione del Regolamento (UE) n.651/2014 «di esenzione» l'incentivo è riparametrato in riduzione sulla base delle ore stabilite nel contratto;
 - 4.b) in applicazione del Regolamento (UE) n.2831/2023 «de minimis», l'incentivo sarà calcolato sulla base delle componenti della retribuzione di cui ai precedenti punti 1 e 2, applicando la percentuale di part-time risultante dal contratto.
5. In caso di successiva trasformazione del contratto incentivato da tempo parziale a tempo pieno, l'incentivo non può essere riparametrato in aumento.
6. In caso di assunzioni incentivate a tempo indeterminato pieno, non è ammessa la trasformazione dell'assunzione da tempo pieno a tempo parziale prima dei 24 mesi dall'assunzione.

Articolo 8 - Numero incentivi.

1. Il numero degli incentivi occupazionali⁹ concesso a ciascuna impresa unica è proporzionato al numero dei dipendenti a tempo indeterminato in forza nell'unità operativa localizzata (o nelle unità produttive localizzate) nella regione Basilicata, secondo le seguenti quote di contingentamento: l'impresa da zero a cinque dipendenti può richiedere fino a 1 incentivo;
 - a) l'impresa da sei a venti dipendenti può richiedere fino a due incentivi;
 - b) l'impresa con più di venticinque dipendenti (numero di occupati e non ULA) può richiedere un numero di incentivi pari al 10% arrotondato per eccesso degli occupati al momento di presentazione della domanda.
2. L'impresa è tenuta a presentare un'istanza di agevolazione per ciascun lavoratore che intendere assumere (o che ha già assunto nel caso di destinatari in uscita dal Programma GOL).

⁹ Ogni incentivo viene riconosciuto per l'assunzione di un lavoratore a tempo pieno indeterminato o di due lavoratori a tempo parziale, ognuno nella misura di almeno il 50% delle ore previste dal pertinente CCNL.

Pertanto nel caso in cui l'impresa voglia chiedere più incentivi, e ne abbia diritto ai sensi dell'8 comma 1, dovrà presentare un'istanza telematica per ciascuno dei lavoratori destinatari dell'incentivo, e quindi tante istanze di agevolazione quanti saranno i lavoratori da assumere (o assunti nel caso del Programma GOL).

3. Nel caso in cui trovi applicazione il Reg. (UE) n. 2381/2023 «*de minimis*» l'importo complessivo dell'incentivo concedibile ad ogni impresa unica non può in ogni caso superare i massimali stabiliti dallo stesso Regolamento.

Articolo 9- Premialità

1. Sono previsti dei criteri di premialità che conferiscono al soggetto istante il diritto a verificare, da parte degli uffici regionali competenti, le condizioni di ammissibilità e finanziabilità prioritariamente alle altre istanze prive di almeno una delle premialità.
2. Al momento della domanda l'impresa/datore di lavoro dovrà dichiarare una o più premialità che ritiene di possedere, tra quelle di seguito indicate.
3. Le premialità previste sono, a eguale assegnazione, per:
 - a. l'impresa che assume un disoccupato che abbia completato un percorso previsto dal programma GOL;
 - b. l'impresa che assume un giovane disoccupato con età fino a 35 anni di età (34 anni e 364 giorni);
 - c. l'impresa che assume una donna disoccupata;
 - d. l'impresa che assume il disoccupato in uno dei settori economici previsti dalla Strategia di Specializzazione Intelligente - S3 prevista dalla Regione Basilicata per il periodo 2021-2027;
 - e. l'impresa che assume all'interno dell'unità produttiva fisicamente collocata in uno dei Comuni ricadenti nelle aree interne SNAI (2014/2020 e 2021/2027).
3. La sussistenza delle premialità sarà verificata dai competenti uffici regionali in sede di attività istruttoria.
4. Nel caso in cui lo stesso lavoratore sia in possesso di più requisiti premiali, ai fini della determinazione dell'ordine istruttorio nell'apposito elenco la premialità sarà considerata una sola volta; non è prevista la possibilità di cumulare tra loro le premialità riconoscibili in capo allo stesso lavoratore.
5. Alla chiusura dei termini previsti per la candidatura della domanda saranno pubblicati sul sito web della Regione Basilicata - Sezione Avvisi e Bandi, due elenchi preordinati per ordine cronologico di presentazione dell'istanza telematica:
 - un primo elenco di tutte le istanze in cui si è dichiarato il possesso delle premialità previste;
 - un secondo elenco contenente tutte le istanze prive di premialità.
6. Saranno istruite prioritariamente le istanze del primo elenco (recanti almeno una premialità), secondo l'ordine cronologico di presentazione; tutte le altre saranno valutate sempre secondo l'ordine cronologico di presentazione sino alla concorrenza delle risorse stanziare.

7. Con l'inoltro della istanza telematica il possesso delle premialità è dichiarato dal legale rappresentante sotto forma di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000; nel caso in cui dalla verifica emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, l'istanza sarà ritenuta nulla.

Articolo 10- Termini e modalità di presentazione delle domande

1. La presentazione della domanda di incentivi avviene esclusivamente, a pena di irricevibilità, per via telematica nell'area riservata "Sezione Avvisi e Bandi" seguendo la procedura indicata all'indirizzo: <http://www.regione.basilicata.it>. Il Sistema regionale informativo "Centrale Bandi" è attivo dalle ore 09.00 del 18/04/2024, fino a concorrenza delle risorse disponibili e comunque non oltre le ore 18.00 del 19/05/2024.

2. A tal fine l'impresa/datore si avvale esclusivamente del modulo di prenotazione on-line disponibile sul sistema informativo regionale "Centrale Bandi".

3. Nei 10 giorni naturali e consecutivi successivi alla data di chiusura ufficiale dello sportello di cui al precedente comma 1 sul portale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it, saranno pubblicati i due elenchi (uno per le istanze con premialità e l'altro per le istanze senza premialità), secondo l'ordine cronologico di presentazione, con l'indicazione delle istanze istruibili e finanziabili.

4. Entro 15 giorni naturali e consecutivi successivi alla pubblicazione degli elenchi, i soggetti che rientrano tra le istanze istruibili e finanziabili, dovranno far pervenire tramite centrale bandi tutta la documentazione attestante l'avvenuta assunzione.

5. L'istruttoria delle istanze sarà effettuata dall'Ufficio competente entro i 45 giorni successivi alla scadenza della presentazione delle domande, istruendo preliminarmente le istanze che contengono "premierità" e successivamente, in base all'ordine cronologico di presentazione della richiesta, tutte le istanze non contenenti lavoratori riconducibili ad una premierità.

6. Nel caso di economie rinvenibili dal processo istruttorio si procederà a scorrere le istanze pervenute fino alla concorrenza della dotazione finanziaria disponibile, procedendo alla predisposizione di un nuovo elenco che, a partire dalla data della sua pubblicazione, produrrà i medesimi effetti già descritti al punto 4 e 5.

Articolo 11 - Documentazione

1. Alla domanda telematica firmata dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro deve essere allegata la seguente documentazione, a pena di inammissibilità:

a) dichiarazione sostitutiva relativa alle assunzioni da effettuare (o eventualmente già effettuate nel caso dell'assunzione di un disoccupato in fuoriuscita dal Programma GOL), alla premierità a cui si ritiene di accedere e al costo salariale lordo annuo previsto dal contratto collettivo di riferimento resa ai sensi del D.P.R. N.445/2000, differenziata per regime di aiuto prescelto (Allegato 1 e Allegato 1 bis);

b) dichiarazione sostitutiva sul regime di aiuti, sulle caratteristiche dimensionali dell'impresa, sui suoi assetti proprietari e sugli aiuti eventualmente percepiti differenziata per regime di aiuto prescelto (Allegato 2 e Allegato 2 bis);

c) dichiarazione sostitutiva del lavoratore sul possesso dei requisiti di cui all'art. 3 – Destinatari, nonché sull'eventuale possesso di almeno una delle premialità legati a qualità personali dello stesso lavoratore, e di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 9 comma 3 (allegato 3).

d) atto unilaterale di impegno firmato dal legale rappresentante del soggetto richiedente nella persona del Titolare effettivo (Allegato 4).

e) Dichiarazione "Titolare effettivo" (Allegato 5)

2. In sede di verifica dell'ammissibilità delle istanze istruibili e finanziabili, va allegata la documentazione atta a dimostrare l'instaurazione del rapporto di lavoro (comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS-mod. UNILAV), copia del contratto di lavoro;

3. Nel solo caso di non perfetta conformità e/o imprecisione della documentazione prodotta, la Regione potrà procedere alla richiesta di soccorso istruttorio, prima della formale esclusione della domanda definitiva e della correlata prenotazione.

4. Nel caso di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti rispetto alla documentazione prodotta l'impresa/datore di lavoro, senza perdere la priorità dell'ordine cronologico di presentazione del modulo di partecipazione attribuito dal Sistema "Centrale Bandi", deve procedere ad integrare telematicamente la documentazione richiesta entro e non oltre il termine di dieci giorni lavorativi dalla notifica. Qualora l'integrazione prodotta pervenga incompleta e/o imprecisa oppure oltre il termine prescritto, la domanda in difetto dei requisiti di ammissione e partecipazione è dichiarata inammissibile.

Articolo 12 - Erogazione degli incentivi

1. La Regione eroga il bonus occupazionale, su base annuale, secondo una delle seguenti modalità alternative:

a. pagamento a titolo di anticipazione pari al 40% del contributo concesso, sulla base di espressa richiesta del beneficiario con contestuale presentazione di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima e semplice richiesta, di cui risulti beneficiaria la Regione, di importo pari a quello dell'anticipo da erogare; pagamento a saldo del 60% appena sono stati sostenuti costi per il lavoratore:

a.1 in caso di applicazione del de minimis, appena sono stati sostenuti costi per il lavoratore **pari al contributo complessivo concesso**;

a.2 in caso di ricorso al regime di esenzione, appena sono stati sostenuti costi per il lavoratore **pari al doppio del contributo complessivo concesso**.

oppure

b. pagamento sulla base di rendicontazione periodica previa verifica del mantenimento dell'occupazione e della documentazione attestante il costo sostenuto nel periodo oggetto di rendicontazione. Nello specifico:

b.1 in caso di applicazione del de minimis, appena sono stati sostenuti costi per il lavoratore **pari al contributo massimo annuo concesso**;

b.2 in caso di ricorso al regime di esenzione, appena sono stati sostenuti costi per il lavoratore **pari al doppio del contributo massimo annuo concesso**.

2. Nel caso di rendicontazione a costi reali (regime di esenzione), l'intensità massima del 50% del contributo riconoscibile" dovrà essere calcolata sulla base del lordo degli oneri differiti¹⁰ e al netto di eventuali ulteriori contributi pubblici¹¹, fermo restando l'obbligo di fornire evidenza di tutti i pagamenti effettivamente sostenuti e dell'osservanza della disciplina in materia di Aiuti di stato (divieto di cumulo, mantenimento occupazionale).

3. Nel caso di applicazione della semplificazione dei costi (Regolamento de minimis), il "costo sostenuto", come il contributo concesso, dovrà essere calcolato applicando l'UCS mensile di riferimento per il numero di mesi di lavoro del destinatario utili al raggiungimento dell'importo succitato.

4. Le domande di rimborso potranno essere presentate dopo aver inserito sul Sistema informativo SIRFO idonee dichiarazioni di spesa, corredate dalla documentazione di cui all'articolo successivo.

5. Ai fini dell'erogazione del bonus occupazionale, la Regione attiva specifici controlli sulle autodichiarazioni rese dall'impresa/datore di lavoro, ai sensi del DPR n.445/2000. In caso di accertata mancata corrispondenza tra le autodichiarazioni rese dai beneficiari e i controlli effettuati, è disposta la decadenza dal beneficio e la revoca per l'intero ammontare dell'importo eventualmente erogato.

6. Al termine dei 24 mesi dovrà essere trasmessa comunque la documentazione di spesa attestante il mantenimento occupazionale per la parte non già rendicontata.

7. L'erogazione del bonus occupazionale è effettuata sul conto corrente dedicato anche se non in via esclusiva ai rapporti con la P.A. specificamente indicato al momento della presentazione della domanda unitamente alle generalità della persona autorizzata dall'impresa/datore di lavoro ad operare sullo stesso.

8. Se il bonus fosse stato erogato e ad un successivo controllo da parte della Regione il lavoratore risultasse licenziato prima dei 24 mesi, l'impresa/datore di lavoro dovrà restituire il contributo ricevuto, salvo i casi previsti dalla normativa in materia richiamata dall' articolo 14 dell'Avviso.

Articolo 13 - Rendicontazione degli incentivi

1. Fatto salvo il caso di richiesta di anticipazione di cui al precedente articolo 12. lettera a., l'impresa/datore di lavoro inserisce nel Sistema informativo regionale (SIRFO), nel termine perentorio di venti giorni di calendario successivi al periodo di riferimento¹², la dichiarazione di spesa e la seguente documentazione di spesa:

A. Nel caso di rendicontazione a costi reali

¹⁰ Sia quelli a carico del lavoratore che quelli a carico ditta

¹¹ Esempio: Se l'impresa per la stessa assunzione ha ricevuto uno sgravio o un contributo pari € 3.000,00, ed ha sostenuto un costo al lordo degli oneri di euro 24.000,00 €, il contributo in esenzione nella misura massima del 50%, è così calcolato: 24.000,00 €/2=12.000,00 €.

Il risultato di 12.000,00 € - 3.000,00 € (già ricevuti) = 9.000,00 € di contributo concedibile.

¹² Il periodo di riferimento è quello in cui è maturato l'importo rendicontabile come ai punti a.1, a.2, b.1 e b.2 dell'art. 12.

- a. Documentazione giustificativa della spesa, quali buste paga quietanzate del/i lavoratore/i per i quali è stato concesso l'incentivo sulle quali deve essere apposta la dicitura "PO FSE + Basilicata – DGR....." – "Titolo di spesa rendicontato per €----- a valere sull'avviso Pubblico #Basilavoro – CUP..... Azione.....";
 - b. Documentazione idonea a garantire la tracciabilità dei pagamenti a favore dei lavoratori ai sensi dell'art. 3 comma 2 della Legge n. 136/2010 e Legge n. 205/2017. Gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente nei seguenti adempimenti principali:
 - i. utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati all'operazione cofinanziata anche in via non esclusiva;
 - ii. effettuazione dei movimenti finanziari dei pagamenti delle retribuzioni relative alle assunzioni incentivate esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti idonei a consentire piena tracciabilità delle operazioni, corredati da estratto conto da cui risulta l'addebito delle somme erogate.
 - c. documentazione attestante il versamento dei contributi e degli oneri fiscali attraverso l'immissione nel sistema SIRFO2014 dei modelli F24 quietanzati.
 - d. Questionario di monitoraggio a conclusione dell'intervento;
- B. Nel caso di rendicontazione a UCS mensili**
- a) Dichiarazione del Datore di lavoro, resa ai sensi del DPR 445/2000, di avvenuto pagamento dei netti ai singoli dipendenti e dei relativi contributi assistenziali/previdenziali e delle ritenute;
 - b) Dichiarazione del Datore di lavoro in relazione alla regolarità delle presenze del lavoratore nel periodo di riferimento o di intervenute assenze con identificazione della motivazione¹³;
 - c) copia di tutti i cedolini paga delle mensilità di riferimento comprensivi del LUL (Libro Unico del Lavoro) per accertare l'effettiva correttezza del riepilogo;
 - d) copia del contratto di lavoro stipulato (solo per la prima dichiarazione di spesa);
 - e) Questionario di monitoraggio a conclusione dell'intervento;
2. Ad esito positivo delle verifiche gestionali dell'UCO sulla spesa rendicontata, il beneficiario potrà procedere a trasmettere la relativa domanda di rimborso.

Articolo 14 – Variazioni dei beneficiari.

1. Le variazioni riferite al soggetto beneficiario devono essere comunicate tempestivamente agli uffici regionali competenti. In particolare:
 - le modifiche di natura formale che non comportino mutamenti sostanziali alla struttura e/o all'attività del beneficiario (denominazione sociale, cariche, sede legale, forma giuridica, iban, ecc.) vengono comunicate

¹³ Andranno indicate solo le assenze per fruizione degli ammortizzatori sociali legati all'emergenza COVID-19; per malattia/infortunio; per maternità; assenze dal luogo di lavoro ingiustificate; eventuali altre cause di indisponibilità del lavoratore comportanti una riduzione del costo del lavoro per il datore.

agli uffici regionali competenti, entro 30 giorni dal verificarsi della sopracitata variazione, che provvedono all'aggiornamento delle anagrafiche;

- le modifiche apportate all'atto costitutivo e/o allo statuto e le modifiche alla struttura e/o all'attività del beneficiario, anche per effetto di fusione, incorporazione, trasferimento del ramo aziendale, cessione di quote sociali, cessione di partecipazioni sociali ecc. vengono comunicate agli uffici regionali competenti, entro 30 giorni dal verificarsi della sopracitata variazione, i quali effettuano una valutazione di ammissibilità anche in relazione a quanto previsto dall'avviso di riferimento.

2. La Regione si riserva il potere di revocare la concessione dei contributi, qualora, per effetto di tali modifiche, vengano meno uno o più requisiti o condizioni richiesti dalla vigente normativa o dalle disposizioni regionali per accedere ai contributi stessi.

Articolo 15- Controlli

1. Tenuto conto delle specificità delle misure realizzate nell'ambito del presente Avviso, ai fini della verifica della regolarità delle operazioni, gli uffici regionali competenti possono svolgere in qualsiasi momento:

- controlli ai fini dell'ammissibilità della domanda, ai sensi di quanto disciplinato dal presente Avviso;
- controlli a campione e/o puntuali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi del DPR 445/2000 in sede di presentazione delle domande di contributo e in sede delle richieste di erogazione dell'incentivo;
- controlli in itinere sul possesso dei requisiti richiesti ai datori di lavoro circa il mantenimento in forza del personale assunto oggetto di contribuzione;
- controlli previsti dal vigente Sistema di Gestione e Controllo del PR FSE + 2021-2027.

2. Il controllo si concentra su:

- continuità dell'impiego del lavoratore per cui è stato concesso il contributo per il periodo indicato dall'Avviso;
- rispetto del periodo di mantenimento dell'occupazione per il periodo previsto;
- rispetto delle eventuali ulteriori condizioni definite dall'Avviso pubblico, nonché dalla normativa di riferimento.

3. L'esito negativo dei controlli comporta l'avvio di una procedura di recupero totale o parziale di cui alle procedure del successivo art 17 del contributo concesso di cui all'Art. 7.

4. I beneficiari dovranno fornire ogni informazione e tenere a disposizione presso le loro sedi amministrative e/o operative la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento finanziato al beneficiario, per il periodo previsto dalla normativa comunitaria.

Articolo 16 - Obblighi

1. Il beneficiario si impegna a:

- I. osservare le disposizioni del presente Avviso e la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di fondi strutturali;
- II. rispettare gli obblighi informativi ai fini del monitoraggio fisico, finanziario e procedurale previsti nell'ambito dei Fondi Regionali;
- III. assicurare che, ai sensi dell'art. 63 del regolamento UE n. 1060/2011, la spesa dichiarata in una domanda di pagamento per uno o più fondi SIE non sia dichiarata per il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione o dello stesso fondo nell'ambito di un altro programma;
- IV. osservare gli obblighi previsti dai regolamenti europei in materia di informazione e pubblicità degli interventi cofinanziati dai Fondi SIE, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 50 del Reg. (UE) 1060/2011 e dall'Allegato IX e dalla normativa regionale di riferimento. In particolare, è tenuto ad informare che l'attività è finanziata con il contributo del Fondo Sociale Europeo e ad osservare quanto previsto per l'utilizzo dei loghi da riportare su tutta la documentazione ed in ogni azione promozionale, pubblicitaria e/o informativa secondo le indicazioni rese disponibili dall'Amministrazione regionale;
- V. rendere disponibile tutta la documentazione necessaria alla gestione e al monitoraggio dell'intervento;
- VI. conservare adeguatamente su supporto cartaceo e informatico tutta la documentazione inerente l'assunzione;
- VII. accettare il controllo dell'Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione Basilicata rendendosi disponibile per eventuali controlli in loco in itinere e a chiusura dell'intervento da parte dei revisori nazionali ed europei;
- VIII. rendere disponibili i documenti giustificativi relativi ai servizi erogati e alle spese sostenute per un periodo di cinque anni dopo la ricezione dell'ultimo pagamento, fatto salvo quanto ulteriormente disposto in materia di Aiuti di stato;
- IX. applicare nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale di riferimento;
- X. assicurare la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie attraverso un conto corrente bancario dedicato se pur non esclusivo nel rispetto della legge n.136/2010 ed indicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;
- XI. tenere una contabilità separata oppure una codifica contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione;
- XII. comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati relativi al rappresentante legale o al beneficiario stesso; on mettere in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt.25 e 26 del d.lgs n.198/2006 accertati da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
- XIII. esibire la documentazione originale su richiesta della Regione;
- XIV. fornire con cadenza periodica e secondo le modalità stabilite dalla Regione tutti i dati richiesti;
- XV. inserire con cadenza semestrale la dichiarazione della spesa sostenuta sul sistema informativo regionale SIRFO;

- XVI.assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche con la presenza del personale responsabile;
- XVII.agevolare l'effettuazione dei controlli nel corso delle visite ispettive e in loco;
- XVIII.fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste entro i termini fissati;
- XIX.rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori, nonché il rispetto della normativa in tema di concorrenza, appalti, ambiente e di pari opportunità nei termini indicati dall'art. 6 Parità di genere, pari opportunità e non discriminazione del Reg. (UE) 1057/2011.
2. In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto beneficiario la Regione, previa diffida ad adempiere, procede alla revoca del finanziamento e al recupero delle somme già erogate.

Articolo 17 - Rimodulazione, decadenza, rinuncia e revoca.

1. Nel caso in cui il rapporto di lavoro si concluda anticipatamente rispetto a quanto stabilito dall'Avviso si procederà alla revoca del contributo, secondo le modalità di seguito specificate.
2. È prevista la REVOCA TOTALE del contributo ammesso qualora nell'ambito dei controlli previsti dalla normativa di riferimento e dal presente Avviso si riscontrino un inadempimento da parte del beneficiario rispetto agli obblighi previsti a suo carico, in caso di accertata mancata corrispondenza tra le autodichiarazioni rese laddove queste risultino palesemente non veritiere e i controlli effettuati sulle stesse, tali da far decadere la sussistenza dei requisiti di partecipazione e ammissione
3. Per tutte le assunzioni oggetto del presente Avviso, con riferimento al singolo rapporto di lavoro oggetto di incentivo, è prevista:
- a) la REVOCA TOTALE nei seguenti casi:**
- interruzione del rapporto di lavoro prima dei 12 mesi dall'assunzione - qualsiasi motivo abbia causato la cessazione del rapporto di lavoro (ad eccezione di quelle per cui è prevista la revoca proporzionale);
 - interruzione del rapporto di lavoro dopo i 12 mesi dall'assunzione (entro i 24 mesi previsti come durata minima del contratto) per licenziamento per giustificato motivo oggettivo o licenziamento collettivo, dimissioni per giusta causa, cessazione per passaggio di appalto, cessazione dell'attività;
 - variazione del rapporto di lavoro per distacco/comando indipendentemente dal periodo fuori dal territorio destinatario dell'incentivi;
- b) la REVOCA PARZIALE, nella misura del 50%, nei seguenti casi:**
- interruzione del rapporto di lavoro in un periodo compreso tra i 12 e i 24 mesi dall'assunzione del lavoratore per dimissioni, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, risoluzione consensuale.
- c) per i soli aiuti in de minimis la REVOCA PROPORZIONALE nei seguenti casi:**
- interruzione del rapporto di lavoro prima dei 24 mesi per decesso, pensionamento e altre situazioni assimilabili non imputabili al datore di lavoro;
 - variazione del rapporto di lavoro da full time a part time, purché non inferiore al 50% delle ore previste dal CCNL di riferimento.

4. Nel caso in cui l'orario del contratto di lavoro oggetto di incentivo venga ridotto da full time a part-time (non inferiore al 50% delle ore previste dal full time) il contributo in de minimis verrà conseguentemente riproporzionato tenendo conto del tempo rimanente al raggiungimento della soglia minima dei 24 mesi.
5. Nel caso di revoca parziale con riproporzionamento, per interruzione del rapporto di lavoro prima dei 24 mesi, il computo del contributo in de minimis riproporzionato avverrà su base mensile, rideterminato in ragione dell'effettiva permanenza del lavoratore in attività; a tal fine il mese durante il quale la permanenza in attività si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero.
6. Il mantenimento dell'occupazione è oggetto di controlli che vengono effettuati dall'Amministrazione attraverso la consultazione del sistema BASIL.
7. Nel caso di dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa, decesso del lavoratore oggetto del contributo richiesto, è possibile procedere alla sostituzione del lavoratore cessato con altro lavoratore con i medesimi requisiti del lavoratore sostituito alla data di presentazione della domanda di agevolazione, e appartenente alla stessa tipologia di contributo di cui al presente Avviso, entro e non oltre 1 mese dalla data di interruzione del rapporto di lavoro. La sostituzione del lavoratore dovrà essere comunicata nei 10 giorni successivi alla data di assunzione del nuovo lavoratore all'Ufficio regionale competente, che effettuerà la verifica della sussistenza dei requisiti sul nuovo lavoratore.
8. La comunicazione deve avvenire via PEC, all'indirizzo ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it.
9. Il mancato invio della comunicazione di nuova assunzione da parte del datore di lavoro comporta l'automatica non accettazione della sostituzione del lavoratore con conseguente revoca del contributo.
10. Per ogni lavoratore cessato è ammessa una sola sostituzione. Se accettata la sostituzione in questione, non si procederà alla revoca del contributo.
11. L'obbligo di mantenimento in forza del lavoratore per 24 mesi sarà calcolato, sommando il periodo di occupazione del primo lavoratore incentivato e quello del lavoratore sostituito.
12. In caso di revoca il beneficiario deve restituire alla Regione, oltre alla quota capitale, gli interessi legali calcolati dalla data dell'erogazione dell'incentivo fino alla data dell'effettiva restituzione e/o recupero dello stesso.
13. Il provvedimento di revoca è adottato in esito all'instaurazione di apposito contraddittorio sulle risultanze istruttorie ex art.10 bis della legge n.241/90.

Articolo 18 - Monitoraggio, informazione e pubblicità e conservazione dei documenti

1. Il monitoraggio dello stato di avanzamento finanziario e fisico dell'intervento è effettuato attraverso il sistema regionale in uso presso la regione Basilicata, secondo tempistiche e modalità stabilite, con strumenti di rilevazione delle informazioni di tipo quali-quantitativo.

2. I beneficiari devono attenersi alle vigenti disposizioni europee in materia di informazione e pubblicità contenute nel Reg. (UE) 1060/2011, Art. 50 e Allegato IX, per il corretto adempimento di tutti gli obblighi in materia di informazione e comunicazione.
3. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal Reg. (UE) 1060/2011 il beneficiario è tenuto ad informare il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:
 - a) fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno economico ricevuto dall'Unione;
 - b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
 - c) esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico.
4. In merito alla conservazione dei documenti, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n.2011/1060, per il presente Avviso i soggetti attuatori/beneficiari si impegnano a conservare la documentazione e a renderla disponibile su richiesta alla CE e alla Corte dei Conti Europea per un periodo di cinque anni, a decorrere dal 31 dicembre successivo al pagamento del saldo del progetto finanziato. La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della CE.
5. Con riferimento alle modalità di conservazione, i documenti vanno conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.
6. I beneficiari sono tenuti alla istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e amministrativa (documentazione di spesa e giustificativi). In tal caso, i sistemi informatici utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza accettati che garantiscono che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.
7. Quanto sopra fatte salve le specifiche disposizioni previste dall'articolo 2220 "Conservazione delle scritture contabili" del Codice Civile.

Articolo 19- Tutela della privacy

1. I dati conferiti in esecuzione del presente atto saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, nel rispetto dei principi previsti all'Art. 5 del Reg. (UE) 679/2016 (GDPR).

2. Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta Regionale di Basilicata, che ha individuato, quale Designato al trattamento, il Dirigente protempore dell'Ufficio Politiche del Lavoro e Politiche Giovanili.
3. Il titolare del trattamento metterà in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento”.
4. I dati acquisiti in esecuzione del presente atto potranno essere comunicati ad organismi, anche dell'Unione europea o nazionali, direttamente o attraverso soggetti appositamente incaricati, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni di controllo sulle operazioni che beneficiano del sostegno del FSE +. Gli estratti dei dati saranno comunicati ad Enti e soggetti coinvolti nella gestione del FSE + nonché soggetti con i quali l'amministrazione ha attivato convenzioni per attività di servizi informatici e saranno parzialmente diffusi al pubblico. Il contenuto di tali banche dati sarà, inoltre, utilizzato dall'amministrazione per effettuare ricerche anonime indagini statistiche e mailing list.
5. Si informano i beneficiari, pertanto, che i dati saranno trasmessi al Sistema ARACHNE, tramite il Sistema Nazionale di Monitoraggio, per l'elaborazione degli indicatori richiesti. La banca dati ARACHNE è lo strumento di valutazione del rischio sviluppato dalla Commissione europea per il contrasto delle frodi. Tale strumento costituisce una delle misure per la prevenzione e individuazione della frode e di ogni altra attività illegale che possa minare gli interessi finanziari dell'Unione, che la Commissione europea e i Paesi membri devono adottare ai sensi dell'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).
6. I dati acquisiti saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Articolo 20 – Titolare Effettivo

1. Ai sensi dell'art. 69, comma 2 del Reg. 1060/2021, al fine di individuare e prevenire eventuali irregolarità nella gestione del FSE Plus, l'Autorità di Gestione/OI deve raccogliere le informazioni sui titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione europea. Sulla base dell'art 3, co. 6, della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, il «titolare effettivo» è la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività e che comprende almeno le casistiche ivi descritte¹⁴.

14 a) In caso di società:

i) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi [...] Una percentuale di azioni pari al 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta. Una percentuale di azioni del 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente, detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta. È fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere che una percentuale inferiore possa costituire indicazione di proprietà

2. In sede di presentazione della domanda di contributo, il soggetto richiedente dovrà pertanto fornire i dati del/i titolare/i effettivo/i così come previsti dall'Allegato XVII del Reg. 1060/2021, utilizzando il format di cui all'allegato 5 al presente Avviso.

Articolo 21 - Responsabile del procedimento e informazioni

1. Il responsabile unico del procedimento è il Dott. Mario Musacchio P.O. dell'Ufficio Politiche del Lavoro – Direzione Generale per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità della regione Basilicata.
2. Il presente Avviso, i relativi allegati e la documentazione di riferimento sono reperibili sul sito istituzionale della Regione Basilicata <http://www.regione.basilicata.it> sezione "Pubblicità legale - Avvisi e Bandi" con le istruzioni e il manuale delle procedure per presentare la relativa candidatura. Per l'assistenza sull'utilizzo della procedura telematica, è disponibile un servizio informativo dedicato.
3. Richieste di informazioni e/o chiarimenti in merito all'Avviso possono essere inoltrate al seguente indirizzo mail: ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it.
4. Le domande più frequenti relative all'Avviso, FAQ, sono pubblicate periodicamente nella sezione del sito dedicato.

Articolo 22 - Foro competente e rinvio

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere si elegge quale unico foro competente quello di Potenza.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si rinvia alla normativa vigente in materia.

o di controllo. Il controllo attraverso altri mezzi può essere determinato, tra l'altro, in base ai criteri di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

ii) se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili e purché non vi siano motivi di sospetto, non è individuata alcuna persona secondo i criteri di cui al punto i), o, in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello, i soggetti obbligati conservano le registrazioni delle decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva ai sensi del punto i) e del presente punto.

b) In caso di trust:

i) il costituente;

ii) il o i «trustee»;

iii) il guardiano, se esiste;

iv) i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico;

v) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

c) In caso di soggetti giuridici quali le fondazioni e istituti giuridici analoghi ai trust, la persona o le persone fisiche che detengono posizioni equivalenti o analoghe a quelle di cui alla lettera b).